

Roma, 20 maggio 2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro

Prot. 37/0010247

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione agli studi professionali dell'incentivo giovani genitori – D.M. Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 19/11/2010.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla concessione dell'incentivo c.d. giovani genitori, previsto dall'art. 2, comma 1, D.M. 19 novembre 2010 anche in favore degli studi professionali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell'art. 2 del D.M. citato, ai sensi del quale nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1, comma 73, L. n. 247/2007, come modificato dall'art. 2, comma 50, L. n. 191/2009, è riconosciuto un incentivo alle **imprese private** e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche *part-time*, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.

Le suddette assunzioni devono riguardare, nello specifico, soggetti di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso o cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa; ciò al fine di assicurare una occupazione stabile ai suddetti soggetti, indipendentemente dal settore economico/produttivo d'impiego.

Per quanto concerne l'individuazione dei **datori di lavoro beneficiari dell'incentivo** in esame, tenuto conto della finalità menzionata, nonché dei vincoli comunitari esistenti in materia di definizione di "impresa", si ritiene di aderire ad una interpretazione estensiva della locuzione

“imprese private”, di cui all’art. 2 citato, superando lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento.

In proposito, anche il Consiglio di Stato appare attestarsi sulla medesima posizione, riconoscendo come la definizione di “*imprenditore*” di derivazione comunitaria differisca da quella desumibile dal codice civile ed evidenziando, con riferimento a quest’ultima, “*i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro*” (Consiglio di Stato, ordinanza dell’11/03/2015, n. 01108/2015 in tema di trattamento di CIG in deroga; sent. Sez. VI, 16 giugno 2009 n. 3897 in materia di appalti pubblici).

In risposta al quesito avanzato, si ritiene possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a “*qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato*”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 – causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Danilo Papa)

IF

SC/ADB-1471